

Municipio Roma III
U.O. Amministrativa
P.O. Attività Produttive, Gestione Entrate di competenza del SUAP
Ufficio SUAP

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CD/1424/2022 del 30/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO CD/81703/2022 del 30/06/2022

Oggetto: Applicazione delle decisioni assunte dal TAR Lazio nel 2022 in tema di rinnovo delle concessioni di posteggi su area pubblica

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Valerio Blengini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PATRIZIA DI NOLA

PREMESSO CHE

con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è stata data attuazione alla Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) relativa ai "servizi nel mercato interno", il cui intento è stato quello di favorire, l'esercizio della libertà di stabilimento ai prestatori di servizi, alla loro libera circolazione, nonché a favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel medesimo mercato;

nei servizi sono annoverabili le attività di commercio su area pubblica tra le quali rientrano anche quelle del settore delle cd.rotazioni;

l'articolo 16 del citato decreto legislativo ha stabilito la necessità della procedura di selezione, qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche;

l'articolo 70 del medesimo decreto legislativo ha introdotto specifiche modifiche che riguardano il commercio su aree pubbliche, stabilendo, al comma 5, che con Intesa in sede di Conferenza Unificata, anche in deroga al disposto di cui al citato articolo 16, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

con Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 e con accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997, della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sono stati definiti i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la disciplina transitoria, in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

in tale Intesa è stato stabilito, altresì, un regime transitorio per la scadenza delle concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, stagionali o fuori mercato, operando una distinzione tra le concessioni scadute prima ovvero dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2010;

con Decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd. Milleproroghe), convertito con L. n. 19/2017, è stata prevista la proroga di tutte le concessioni per il commercio su area pubblica di cui alla citata Intesa fino al 31 dicembre 2018 al fine di *"allineare le scadenze delle concessioni ...garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione..."*;

con Legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180 e 1181, è stata prevista, rispettivamente, un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 ed una revisione dell'Intesa del 2012, al fine di individuare *"specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare"*;

con Legge del 31 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio per il 2019), art.1, commi da 682 a 686, il legislatore nel prolungare di 15 anni la durata di tutte le concessioni balneari, dunque fino al 2033, ha escluso, altresì, le attività del commercio sulle aree pubbliche dall'applicabilità del D.lgs.n.59/2010, con l'introduzione nel medesimo della lett.f -bis) all' art. 7 comma 1;

nella stessa Legge n. 145/2018, viene abrogato l'articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 recante, in attuazione della direttiva cd Bolkestein, specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

nella medesima Legge n. 145/2018 risulta inserito, altresì, all'articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo, con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n.77/2020, ha dettato “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, per far fronte alla straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ribadendo al comma 2 dell'art.182 la scelta normativa di esclusione delle attività del commercio sulle aree pubbliche dall'applicazione della Direttiva cd.Bolkestein;

specificamente, in relazione alla questione del rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020, l'art.181 comma 4 bis del Decreto Legge n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020, ha previsto che “*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*”;

tenuto conto che:

a seguito di tale disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con Decreto del 25/11/2020 approvando con l'Allegato A) “*le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza 31.12.2020 ai sensi dell'art 181 comma 4 bis del decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020*”;

la Giunta della Regione Lazio ha adottato la deliberazione n. 1042 del 22/12/2020 approvando le “*Modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il*

31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020" di cui all'allegato A);

conseguentemente, la Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha adottato la determinazione dirigenziale Rep.n.QH/1328/2020 del 30/12/2020 – prot.n. QH/63111/2020 del 30/12/2020, con la quale veniva dato avvio alla procedura per il rinnovo delle concessioni dei “posteggi a rotazione” di cui all'art.35 della D.A.C. n.108/2020 e ss.mm.ii. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto legge n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020 e delle Linee guida di cui all'Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020;

successivamente, l'Amministrazione Capitolina formulava parere inoltrato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente alla disciplina del rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche ed alla possibilità che dall'applicazione delle vigenti e citate norme potesse derivare un'indebita alterazione della concorrenza;

a seguito di tale richiesta, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rendeva il parere – Rif. S4099 - , ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e osservava che non solo *“il quadro normativo nazionale e regionale in tema di rinnovo delle concessioni solleva seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo, ma che anche la contigua giurisprudenza ha costantemente ribadito l'illegittimità di previsioni che dispongano proroghe automatiche al concessionario uscente”*;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto, a conclusione delle osservazioni contenute nel parere reso, che *“.....l'Amministrazione Capitolina debba ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina ed i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione ed assenza di rinnovi automatici....”*;

il Gabinetto della Sindaca con nota prot.n.8561 del 17.2.2021 provvedeva alla trasmissione del parere reso alla scrivente Direzione ed a tutti i Municipi stabilendo che *“...per le valutazioni ed il seguito di competenza, affinché la procedura per il rilascio delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche sia disciplinata da idonei criteri di selezione ed in assenza di rinnovi automatici, con invito a ritirare in autotutela eventuali procedure già avviate per il rinnovo delle concessioni...”*;

a tale nota faceva seguito la direttiva prot. n.QH/13285 del 19/02/2021 emanata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro con la quale si disponeva di procedere speditamente a quanto richiesto con la nota del Gabinetto della Sindaca sopra citata;

con determinazione dirigenziale Rep.n.QH/112/2021 del 22/02/2021 – prot.n.QH/13550/2021 del 22/02/2021, la Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche provvedeva ad annullare la determinazione dirigenziale Rep.n.QH/1328/2020 del 30/12/2020 – prot.n. QH/63111/2020 del 30/12/2020 con la quale si era dato avvio alla

procedura per il rinnovo delle concessioni dei “posteggi a rotazione” di cui all’art.35 della D.A.C.n.108/2020 e ss.mm.ii. per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis del Decreto legge n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020 e delle Linee guida di cui all’ Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/11/2020;

a seguito di tale direttiva, con nota prot. n.QH/20210013566 del 22/2/2021 il medesimo Dipartimento Sviluppo Economico invitava tutti i Municipi di Roma Capitale a prendere atto del parere del Garante e a disapplicare la normativa statale suddetta nonché ad annullare d’ufficio i provvedimenti non in linea con il citato parere e ad *“avviare l’iter per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scaduti al 31/12/2020 mediante procedure coerenti con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e in assenza di rinnovi automatici”*;

con nota prot.n.QH/16220 del 5/03/2021 la Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche comunicava a tutte le Associazioni di Categoria che *“Stante l’attuale situazione di concessioni di suolo pubblico di fatto scadute al 31.12.2020, e per esse le autorizzazioni per l’esercizio del commercio alle medesime riferite, si rappresenta l’impossibilità di quest’Ufficio, nelle more dell’adozione di un provvedimento politico-amministrativo volto a disciplinare il periodo transitorio per una corretta definizione della disciplina di riassegnazione delle concessioni, di procedere nelle consuete attività di gestione.Per quanto sopra riportato, si comunica, con decorrenza immediata, che tutte le ISTANZE e le SCIA presentate/inviate a questo Ufficio e riferite alle consuete attività di gestione degli attuali Gruppi rotativi,saranno archiviate in quanto irricevibili poiché riguardanti titoli concessori/autorizzatori non più validi in quanto decaduti il 31.12.2020”*;

stante quanto sopra, Il Municipio Roma III non ha comunque potuto comunicare a tutte e Associazioni l’annullamento in autotutela delle concessioni eventualmente recanti termine successivo

quindi, è intervenuto il D.L. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), convertito con L. n.69 del 25.05.2021 il quale ha stabilito all’art. 26 bis che *“al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica (...) per cui le stesse conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista”*;

con propria Memoria prot.n.RC/12522 del 23/04/2021 la Giunta Capitolina ha dettato le Linee di indirizzo per l’avvio e la definizione delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020 e per il periodo transitorio fino al completamento delle stesse;

la determinazione dirigenziale Rep.n.QH/112/2021 del 22/02/2021, unitamente agli atti infraprocedimentali, è stata impugnata davanti al TAR Lazio da alcune sigle sindacali e da taluni operatori del commercio su aree pubbliche autorizzati per il territorio di Roma Capitale, sia a posteggio fisso fuori mercato, sia a posteggio in mercato, sia a posteggi a rotazione, sia a posteggi c.d. “anomali” in via di conversione;

CONSIDERATO CHE

il TAR Lazio, sezione seconda ter ha respinto i ricorsi suddetti, con sentenza n.527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e, da ultimo, con sentenza n. 5441/2022 ritenendo che, alla luce di quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021, è affermato il principio secondo il quale il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva "self executing";

secondo le sopra citate sentenze del TAR Lazio, la direttiva "Bolkenstein" deve essere qualificata quale direttiva "self-executing", applicabile, sulla scorta di quanto affermato dalla Adunanza Plenaria medesima, anche per il settore del commercio in aree pubbliche;

la direttiva suddetta, impone l'indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza, materia "trasversale" suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento nazionale, tra cui deve senz'altro farsi rientrare, in linea con quanto affermato dalla Plenaria, *"quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch'essi, (...), dalla scarsità delle concessioni assentibili"*;

secondo quanto motivato nelle suddette sentenze, *"l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione"*;

nelle motivazioni di tali sentenze, è stata riportata, peraltro, l'intenzione palesata nella Plenaria *"di modulare nel tempo, stante il forte impatto (anche economico e sociale) che tale immediata non applicazione può comportare, l'efficacia della pronuncia, disponendo in tal modo una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico - ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023"*;

il TAR Lazio, con le sentenze n.527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022 sopra riportate, ha quindi *"respinto i ricorsi con gli effetti temporali indicati in motivazione"*, disponendo in tal modo l'efficacia delle concessioni oggetto del contendere sino alla data del 31.12.2023;

ritenuto che:

si è pervenuti alla scadenza del 29 giugno 2022 quale data prevista dall'art. 26 bis del D.L. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), convertito con L. n.69 del 25.05.2021 quale termine ultimo per la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a far data dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

alla luce delle recenti pronunce del giudice amministrativo, occorre garantire, nelle more della adozione, da parte degli Organi competenti, degli appositi provvedimenti normativi e/o deliberativi, certezza in ordine al prosieguo della

legittimità e validità delle concessioni scadute al 31.12.2020 e successivamente prorogate, in virtù da ultimo dall'art. 26 bis del D.L. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), convertito con L. n.69 del 25.05.2021, ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

tale esigenza sussiste sia nei riguardi dei soggetti appartenenti alle categorie degli operatori del commercio su aree pubbliche, sia degli Organi preposti al controllo sul territorio dei predetti titoli;

la conseguente attività, allo stato attuale, risulterebbe incompatibile con i termini prescritti, rispetto alla grave carenza di personale che caratterizza lo Sportello Unico Attività Produttive di questo Municipio;

le intervenute sentenze del TAR Lazio sopra richiamate, trovano applicazione sia nel caso delle autorizzazioni al commercio su area pubblica rilasciate negli anni passati senza procedura di gara, sia in quello delle autorizzazioni al commercio su area pubblica rilasciate negli anni passati con gara pubblica la cui durata risulti già scaduta;

dato atto che:

presso il Municipio Roma III, a seguito di una prima ricognizione di archivio, risultano sussistere circa 700 titoli riconducibili alle fattispecie di cui sopra che sarà necessario classificare al fine di consentire ogni attività;

il Responsabile del Procedimento è Valerio Blengini;

occorre predisporre uno specifico progetto al riguardo per poter garantire l'espletamento di ogni attività;

vista l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

Visti:

l'art.107 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein);

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd. Milleproroghe), convertito con L. n. 19/2017;

la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 1180 e 1181;

la legge del 31 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio per il 2019), art.1, commi da 682 a 686;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n.77/2020,art.181 comma 4 bis;

l' Allegato A del Decreto del 25/11/2020 del Ministero dello Sviluppo economico;

la deliberazione Giunta della Regione Lazio n. 1042 del 22/12/2020;

la determinazione dirigenziale Rep.n.QH/1328/2020 del 30/12/20;

il parere dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Rif. S4099 - reso ai sensi dell' articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la nota del Gabinetto della Sindaca prot.n.8561 del 17.2.2021;

la direttiva prot. n.QH/13285 del 19/02/2021 emanata dall' Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro;

la determinazione dirigenziale Rep.n.QH/112/2021 del 22/02/2021 – prot.n.QH/13550/2021 del 22/02/2021 della Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche;

la nota prot. n.QH/20210013566 del 22/2/2021 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

la nota prot.n.QH/16220 del 5/03/2021 della Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche;

il D.L. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), convertito con L. n.69 del 25.05.2021, art. 26 bis;

la Memoria prot.n.RC/12522 del 23/04/2021 della Giunta Capitolina;

le sentenze del TAR Lazio, Sez. Seconda ter n.527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022;

le sentenze dell' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 e n. 18/2021;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

l'art.34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

la Deliberazione Assemblea Capitolina n. 108/2020 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

- Di prendere atto delle decisioni assunte dal TAR Lazio con le sentenze n.527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022 in ordine alla questione del rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche;
- Di prendere atto che in base alla predette sentenze *“l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione“*;

- Di confermare, alla luce di tale pronunciamento, la legittimità della Determinazione Dirigenziale rep. N. QH/112/2021, assunta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, avente ad oggetto la revoca in autotutela delle avviate procedure di rinnovo automatico delle concessioni scadute alla data del 31.12. 2020;
- Di prendere atto che il TAR Lazio, nelle sentenze sopra richiamate, ha ritenuto di dover modulare gli effetti delle sue pronunce precisando che *“le concessioni cui si riferiscono i provvedimenti impugnati mantengono efficacia fino al 31 dicembre 2023”*;
- Di applicare, in virtù di quanto sopra, alle concessioni di cui all’ Allegato A parte integrante del presente atto, il termine di scadenza individuato nella data del 31 dicembre 2023, previo accertamento degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente;
- Di prendere atto di quanto ulteriormente statuito nelle pronunce di cui sopra, ovvero che *oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perchè in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare procedure finalizzate all’assegnazione delle concessioni nel rispetto della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021”*;
- Di stabilire che al fine di intraprendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione delle procedure di gara, compreso il monitoraggio della successiva normativa nazionale e/o regionale volta a disciplinare, in virtù dei pronunciamenti occorsi, la materia del sistema del rilascio delle concessioni in conformità con l’ordinamento eurounitario e delle conseguenti ulteriori linee applicative che da essa derivino, sarà necessario attivare un progetto che possa ricorrere a personale esterno di supporto al responsabile del procedimento;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:

presso l’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;

sul Sito Istituzionale del Municipio Roma III <https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iii.page>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta entrate uscite per l’Amministrazione e non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
PATRIZIA DI NOLA

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.